

**LA COLLOCAZIONE DELLA
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA
DELLA FEDE NELLA CURIA ROMANA
E LA *RATIO AGENDI* PER L'ESAME
DELLE DOTTRINE**

La congregazione per la dottrina della fede¹ ha suo compito proprio che non solo la differenzia dagli altri dicasteri, ma ne fa anche un dicastero unico nella sua specificità. La sua competenza in materia di fede e di morale fa sì che ad essa debbano fare in qualche modo riferimento non pochi dicasteri, in quanto la materia della fede o della morale tocca più o meno la competenza di tutti gli altri Dicasteri. Essa inoltre, in quanto ha il compito della promozione e della tutela della fede, dice relazione non solo al potere di giurisdizione, ma anche a quello di magistero: la Congregazione, oltre al potere giurisdizionale, esercita anche quello magisteriale, con una particolare connessione con il magistero pontificio. La delicatezza di non pochi problemi, di per sé di ordine morale e disciplinare, ma con chiaro riferimento alla fede, richiede inoltre particolari proce-

¹ Per l'origine di questo dicastero, il suo sviluppo e i diversi nomi che ha preso lungo i secoli, cf. A. SILVESTRELLI, «La Congregazione per la Dottrina della Fede», in *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, 225-237. Per uno studio approfondito sulla riforma fatta da Paolo VI, cf. U. NAVARRETE, «Commentarium in documentum "Integrae servandae"», *Periodica* 55 (1966) 610-652.

ture. Non pochi delitti, di particolare rilevanza per la fede e la morale, sono di competenza della Congregazione per la dottrina della fede. Così questo dicastero esercita anche il potere giudiziario e funge anche da Tribunale. Tutto questo è fin dall'origine della Congregazione. Ma si manifesta con un particolare rilievo ed anche con una certa problematica recentemente. Essa, come è ovvio, risulta abbastanza complessa e di non facile soluzione. Di tale complessità non pare che abbia tenuto sufficientemente conto la stessa Costituzione *Pastor Bonus*, che nella prima parte, in cui vengono date le *Norme generali* sulla stessa Curia Romana sembra limitarsi a regolare la potestà di giurisdizione amministrativa dei Dicasteri, lasciando nell'ombra la potestà di magistero, specifica della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il mio intento non è certo quello di dare una soluzione ad una problematica tanto complessa: mi limito piuttosto ad accennarla e ad offrire qualche spunto di riflessione. Il campo più noto e ampio in cui la Congregazione svolge la sua attività è certamente quello della dottrina della fede: specialmente in tale settore ella si è dato un regolamento, che ha rinnovato e promulgato proprio in questi giorni. A questo nuovo Regolamento, in quanto tocca l'aspetto maggiormente qualificante le competenze della Congregazione per la dottrina della fede, dedicheremo, nell'ultima parte del presente studio, la nostra particolare attenzione.

È necessario anzitutto esaminare previamente alcuni principi generali fondamentali che reggono i dicasteri della Curia Romana (1); poi offriamo i dati essenziali circa la storia e le competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede, secondo la *Pastor Bonus* (2); potremo esaminare quindi alcuni temi attinenti alla Congregazione per la dottrina della fede, per i quali si può porre utilmente qualche riflessione (3), sotto tre

profili: 1) la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede e la collaborazione con gli altri dicasteri della Curia Romana, 2) l'esame delle dottrine; 3) gli interventi giurisdizionali (disciplinari e penali; amministrativi e giudiziali). Infine presenteremo la nuova *Ratio agenda* circa l'esame delle dottrine.

1. POTERI E COMPETENZE DELLA CURIA ROMANA E DEI DICASTERI²

Va anzitutto richiamato il rapporto tra Sede Apostolica e Curia Romana (cf. c. 361).

Il c. 361, pur affermando che con il nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intende non solo il Romano Pontefice ma anche i dicasteri e gli organismi della Curia Romana, precisa subito, «a meno che dalla natura delle cose o dal contesto del discorso non appaia diversamente». In tal modo mette in guardia da un'identificazione frettolosa Sede Apostolica e Curia Romana³. In realtà la Sede Apostolica, in quanto si identifica con l'ufficio del primato, ha la natura di persona morale per la stessa volontà divina⁴, mentre la Curia Romana è un'istituzione ecclesiastica, legata al tempo. «Questo consente di rilevare una ulteriore distinzione tra Sede

² Abbiamo fatto oggetto di studio questo problema in un articolo, al quale ci permettiamo di rinviare: «La collaborazione tra i dicasteri della Curia Romana e la Congregazione per la dottrina della fede», in F.R. AZNAR GIL (a cura di), *Magister Canonistarum*, Salamanca 1994, 61-84. Si può vedere anche il mio studio «La Curia romana secondo la Costituzione apostolica *Pastor Bonus*», in A. LONGHITANO (a cura di), *Il codice del Vaticano II, Collegialità e primato*, Bologna 1993, 125-188. Qui ci limitiamo a riassumere soltanto alcuni principi generali.

³ F. SALERNO, «Sede Apostolica o Santa Sede e Curia Romana», in *La curia romana nella Cost. Pastor Bonus* (cf. nt. 1), 45-82.

⁴ Cf. c. 113 §1.

Apostolica e Curia Romana, oltre che nell'ordine sostanziale anche in quello istituzionale. Invero l'istituzionalizzazione della Curia Romana si è verificata in seconda istanza; essa non prescinde ma deriva dalla realtà sostanziale della Sede Apostolica posta in essere dall'*ordinatio* divina, però tale realtà rimane differenziata quantitativamente e qualitativamente da quella propria dell'apparato curiale»⁵. Inoltre la Curia Romana ha una potestà limitata, secondo la volontà del Papa, e la esercita secondo la sua volontà, come precisa la stessa PB, n. 8: «La pienezza di questa potestà risiede nel capo, cioè nella persona del vicario di Cristo, il quale l'attribuisce ai dicasteri di curia secondo la competenza e l'ambito di ciascuno».

Vanno poi precisate la competenza dei dicasteri della Curia Romana e la natura della loro potestà.

In quanto i diversi dicasteri e istituti della Curia Romana sono uffici nella Chiesa, per essi vale il c. 145 §2 che afferma: «Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito»⁶. Nel caso della Curia Romana si tratta di uffici stabiliti dalla Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, la quale provvede a determinare il loro ambito di competenza. Più precisamente si tratta di uffici con potestà ordinaria vicaria, a norma del c. 131 §2: ordinaria, in quanto è una potestà annessa all'ufficio *ipso iure* (cf. c. 131 §1); vicaria in quanto tale potestà è

⁵ Cf. F. SALERNO, «Sede Apostolica o Santa Sede...» (cf. nt. 3), 66.

⁶ «*Obligaciones et iura singulis officiis propria definiuntur sive ipso iure quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo constituitur simul et confertur*» (c. 145 §2).

esercitata «nomine et auctoritate» del sommo Pontefice (cf. c. 360)⁷. Tuttavia tale «vicarietà» non fa sì che gli atti della Curia Romana siano atti del Sommo Pontefice. In verità la potestà dei singoli dicasteri è limitata, è legata nel suo esercizio a una determinata procedura e al rispetto del Codice di diritto canonico (cf. PB, artt. 14-15). Gli atti emessi poi sono soggetti a ricorso, a norma di diritto (cf. PB, art. 123). I singoli dicasteri sono tra di loro «giuridicamente pari», così che non esiste una subordinazione tra di loro (cf. PB, art. 2 §2). L'eventuale ricorso da un dicastero al supremo tribunale della segnatura apostolica riguarda solo la legittimità di legge, sia in procedendo che in decernendo: tale giudizio non rende i dicasteri subordinati al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf. PB, art. 123).

Di maggiore rilievo sono le fonti del diritto in base al quale sono chiamate ad operare i dicasteri della Curia Romana.

Esse sono stabilite nell'art. 15 della cost. *Pastor Bonus*, e ribadite dall'art. 108 del Regolamento Generale della Curia Romana. Va pure ricordato il Regolamento proprio di ciascun dicastero. Noi ci limitiamo a richiamare l'art. 15 della *Pastor Bonus*. Esso è uno dei più significativi della costituzione PB, in quanto ne precisa la peculiare nota di pastoraltà. Si tratta di un aspetto di rilevante importanza che merita una nota di approfondimento. La prima affermazione «le questioni vanno trattate in base al diritto» è di estrema importanza e libera fin dall'inizio un possibile equivoco, che vorrebbe vedere un'opposizione tra diritto e pastoraltà. La norma canonica ha intrinsecamente la natura di

⁷ Cf. P. A. BONNET, «La natura del potere nella curia romana», in *La curia romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus* (cf. nt. 1), 83-122.

pastoralità, perché è ordinata sempre alla salvezza delle anime (cf. c. 1752). Essa infatti intende regolare la disciplina della Chiesa, mettere ordine nei rapporti tra i fedeli e promuovere i valori evangelici, perché i fedeli possano, anche attraverso la norma, perseguire il loro scopo ultimo, la salvezza eterna⁸.

Va aggiunto poi che i Dicasteri della Curia Romana sono chiamati ad operare, per volontà dello stesso supremo legislatore, all'interno dello stesso ordinamento, al quale essi sono obbligati a sottostare. Essi non hanno potestà legislativa, ma solo quella esecutiva, da esercitare nel rispetto della legge. Se poi si tratta di tribunali, questi devono operare nel rispetto della normativa processuale canonica.

Chiarito il principio generale, l'art. 15 precisa il diritto che regola l'attività dei dicasteri: «sia universale che peculiare della Curia Romana, e secondo le norme di ciascun dicastero». Esiste una gerarchia all'interno delle tre fonti menzionate: ossia il codice di diritto canonico, la Cost. Pastor Bonus, e le leggi specifiche proprie di ogni dicastero. Di fatto il CIC ha solo un accenno alla Curia Romana, nei canoni 360-361; la PB è la legge costitutiva della Curia Romana; ad essa è accompagnato il Regolamento generale. Non pochi dicasteri hanno leggi peculiari, particolarmente i tribunali della Segnatura Apostolica e della Rota Romana, e tutti devono avere un proprio regolamento interno che deve adeguarsi a quello Generale.

Il diritto però va interpretato e applicato «sempre in forme e con criteri pastorali, con l'attenzione rivolta sia alla giustizia e al bene della Chiesa, sia soprattutto alla salvezza delle anime». È precisamente in queste

⁸ Cf. V. DE PAOLIS, «La disciplina ecclesiale al servizio della comunione», *Monitor Ecclesiasticus* 116 (1991) 15-47.

espressioni che si evidenzia soprattutto la dimensione pastorale. Si tratta di forme e criteri pastorali che non sono un invito a passare sopra la legge o a violarla, ma ad interpretarla ed applicarla. La indicazione delle finalità alle quali si deve guardare nell'applicazione della legge chiarisce meglio il pensiero: giustizia, bene della Chiesa, salvezza delle anime. Si tratta di tre finalità che sono proprie di ogni legge della Chiesa⁹.

Di grande importanza è anche quanto la stessa Pastor Bonus afferma circa il potere dei dicasteri e circa l'eventuale approvazione dei loro atti da parte del Santo Padre. Ne tratta l'art. 18. Soprattutto è necessario distinguere le diverse forme di approvazione. Sono diversi modi che vanno esaminati distintamente: a) le decisioni di maggiore importanza; b) le decisioni prese in forza di speciali facoltà; c) le decisioni con specifica approvazione del Sommo Pontefice; d) le decisioni approvati in forma specifica dallo stesso Santo Padre.

Le prime tre specie di intervento non mutano propriamente la natura dell'atto. Esso è e rimane un atto del dicastero che lo ha emesso.

a) L'approvazione del Santo Padre per le decisioni di maggiore importanza è solo un'approvazione così detta comune, che lascia la responsabilità dell'atto stesso al dicastero che lo ha emesso nell'ambito delle proprie competenze.

b) L'atto emesso in forza di speciali facoltà è ugualmente un atto proprio di chi lo ha prodotto: l'intervento del Sommo Pontefice è consistito solo nel fatto che ha concesso il potere di porre un atto che per sé

⁹ Il discorso sulle fonti del diritto della Curia Romana va completato con l'accenno agli artt. 37 e 38, che trattano rispettivamente del regolamento generale e del regolamento proprio di ogni dicastero. Quanto alla nozione di regolamento si rimette al c. 95 del CIC.

va al di là delle competenze proprie o al di fuori di determinate procedure, previste dal diritto, o addirittura contro di esse.

c) L'atto emesso in forza di una specifica approvazione è quello che va al di là delle competenze o addirittura contro le norme procedurali previste dall'ordinamento giuridico: l'approvazione specifica del santo Padre ratifica l'atto in quanto ne legittima la deroga alla legge, nella misura in cui essa è stata prevista e approvata. Differisce dall'atto precedente, in quanto quello veniva approvato preventivamente con la concessione di speciali facoltà, questo successivamente in quanto viene supplita la mancata competenza o la non osservanza della legge stessa in determinati aspetti. L'atto però rimane ancora proprio di chi lo ha prodotto: ed è legittimo in quanto resta entro l'ambito dell'approvazione specifica data. Questa però non sana eventuali altre violazioni di legge che non abbiano avuto l'approvazione specifica dello stesso Sommo Pontefice.

Questi tre tipi di intervento, pur vari sotto diversi profili, conservano una profonda unità in quanto sono sempre atti del solo dicastero, e contro di essi è ammesso il ricorso, per violazione di legge, a norma dell'art. 19, al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

d) Un quarto tipo di intervento non è menzionato esplicitamente nell'art. 18, ma è nel codice e nella dottrina: è quello dell'approvazione in forma specifica. In questo caso il Sommo Pontefice fa proprio l'atto del Dicastero della Curia Romana, e quindi ne cambia la natura. L'approvazione in forma comune¹⁰ non cambia la natura dell'atto stesso, anche se esso viene ad avere una

¹⁰ Le formule con cui si esprime l'approvazione in forma comune sono: «SS.mus D.N. resolutionem Em.orum Patrum approbavit et confirmavit», «SS.mus D. N. Papa N.N., audita relatione

certa rilevanza giuridica di maggiore peso. Diversa invece è l'approvazione in forma specifica: in questo caso l'atto viene fatto proprio dall'autorità suprema e pertanto non è più ammesso il ricorso o l'appello, in quanto è atto del Santo Padre¹¹ e contro un atto del Sommo Pontefice non è possibile alcun ricorso o appello¹².

«Non devono essere sottoposte all'approvazione di nessun genere le sentenze del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza» (art. 18). Esse infatti sono regolate dall'ordinamento giudiziario.

R.P.D. Secretarii eiusdem Congregationis, supra relatum Em.orum Patrum declarationem ratam habere et confirmare dignatus est».

¹¹ Il Reiffenstuel dava i seguenti segni per riconoscere l'approvazione in forma specifica: «Confirmatio in forma speciali, atque ex certa scientia, dicitur ea, quae fit cum perfecta notitia totius negotii, (et) omnium eius circumstantiarum. [...] Istud colligi ex sequentibus signis. Primo videlicet, si tenor totius Privilegii, aut Instrumenti, inseritur ipsi confirmationi; vel saltem apponitur clausula, ex certa scientia: quia tunc Principi affirmanti, se sufficientem rei notitiam habuisse, sicque non ignorasse defectum aliquem, qui eius potestatem impedire potuisset, credendum est [...] Deinde idem est dicendum, si Pontifex apponat clausulam sublata [...] Aut, si confirmatio fiat per verba aequipollentia: ut puta, sub clausula, ex plenitudine potestatis: vel, non obstante quacumque lege; seu consuetudine in contrarium [...] (Et) multo magis, si addatur clausula illa, Supplentes omnes iuris et facti defectus» (*Ius canonicum Universum*, tom. II, Venetiis 1704, t. 3, n. 7-8, 488). Cf. P. A. BONNET, «La natura del potere...» (cf. nt. 7), 116.

¹² Cf. c. 1404 («prima Sedes a nemine iudicatur»), c. 1405 §2 («Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi prius praecesserit mandatum»), c. 1732 (non si ammette il ricorso contro gli atti «qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur»: di fatto gli atti approvati in forma specifica sono atti dello stesso Sommo Pontefice). Cf. F. URRUTIA, «Quandonam habeatur approbatio in forma specifica», *Periodica* 80 (1991) 3-17.

A precisazione delle prescrizioni dell'art. 18 della Costituzione, il Regolamento Generale della Curia Romana prescrive ulteriori e precise norme. Si tratta dell'art. 110, che è utile trascrivere per intero:

§1. Il Dicastero, che ritiene opportuno chiedere al Sommo Pontefice l'approvazione in forma specifica di un suo atto amministrativo, deve farne richiesta per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto di testo definitivo. Se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate ed illustrate.

§2. Analoga richiesta deve essere fatta qualora un Dicastero ritenga opportuno chiedere al Sommo Pontefice speciale mandato per seguire una procedura diversa da quella stabilita dal diritto.

Anche in tal caso però le conclusioni non possono essere considerate approvate in forma specifica, a meno che siano poi sottoposte al Sommo Pontefice e da lui approvate in tale forma.

§3. In ognuno dei detti casi il fascicolo relativo deve essere lasciato al Sommo Pontefice, in modo che Egli lo possa esaminare personalmente e comunicare in seguito la Sua decisione nel modo ritenuto opportuno.

§4. Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice «in forma specifica approbavit».

Un accenno merita anche il tema della collaborazione tra i dicasteri della Curia Romana. Si tratta di un tema oggetto di particolare preoccupazione della sollecitudine dei Sommi Pontefici. Paolo VI nella Costituzione Ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, richiamandosi alla lettera apostolica «*Pro comperto sane*» del 6 agosto 1967, con la quale decideva di fare membri dei dicasteri della Curia Romana anche dei Vescovi Residenziali, sottolineava che egli ha voluto «stabilire, con il fine di ordinare e favorire le mutue relazioni tra le Sacre Congregazioni, che si devono trattare insieme gli

affari chiamati di mutua competenza e che i Cardinali preposti ai Dicasteri, convocati dal Cardinale Segretario di Stato, devono trattare insieme l'organizzazione dei programmi di lavoro, con ordine e nesso reciproco» (Introduzione)¹³.

Non minore premura e diligenza ha avuto in materia la Costituzione *Pastor Bonus*, che tra i principi e gli intenti ispiratori ricorda anche il seguente: «Infine, si sono volute nuove e permanenti iniziative, per l'affiatamento della mutua collaborazione tra i Dicasteri, con l'intenzione che esse contribuiscano ad instaurare un modo di agire contraddistinto da un intrinseco carattere di unità» (n. 13). Il problema della collaborazione investe particolarmente la Congregazione per la Dottrina della Fede, per il suo particolare compito di promuovere e tutelare la dottrina della fede e dei costumi.

¹³ Gli articoli 13-18 della stessa Costituzione hanno come oggetto la trattazione degli affari misti. In particolare l'art. 13 recita: «Gli affari misti o simili che toccano la competenza di vari Dicasteri, si dovranno esaminare consultando tutti i Dicasteri competenti; se la materia lo richiede, si tratti la questione in una assemblea plenaria: se gli affari sono di minore importanza si tenga presente ciò che è prescritto nel prossimo n. 16». Di fatto l'art. 16 tratta la procedura da seguire per gli affari di minore importanza: «Per risolvere questioni minori possono riunirsi i Cardinali Prefetti o anche i Prelati segretari». Sono previste anche riunioni periodiche tra «i Cardinali Prefetti della Congregazione dei vescovi, del clero, dei religiosi e dell'istruzione cattolica», «per coordinare il lavoro e per trattare le questioni che riguardano tutto il clero». Particolare importanza per tali questioni è attribuita al Cardinale segretario di Stato che «può opportunamente convocare i Prefetti dei Dicasteri per coordinare i programmi di lavoro di tutti, dare informazioni e ricevere consultazioni» (art. 18).

2. STORIA E COMPETENZE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

2.1. Storia

La competenza circa la fede e i costumi è all'origine stessa della Costituzione della Congregazione per la Dottrina della Fede e l'ha qualificata lungo il corso dei secoli. Tale specifica competenza è stato il motivo per cui il Sommo Pontefice si riservasse il compito di presiederla¹⁴. È dovuto sia alla specifica competenza come alla presidenza del Sommo Pontefice la particolare stima, considerazione e apprezzamento di cui tale dicastero ha goduto lungo il corso dei secoli: essa è stata ritenuta «suprema» tra gli altri Dicasteri. Essa aveva ampi poteri e procedure proprie, spesso riservate. Il nuovo spirito conciliare mosse Paolo VI a riordinare la stessa Congregazione con il motu proprio «*Integrae Servandae*» del 7 dicembre del 1965. Non si trattò solo di cambiare il nome, da *Congregazione del Santo Ufficio* a *Congregazione per la Dottrina della Fede*, ma soprattutto di determinarne meglio le competenze e le procedure. Paolo VI presenta tale riforma come momento iniziale ed esemplare per la riforma dell'intera Curia Romana¹⁵. In realtà le ragioni per una riforma profonda della Congregazione non mancavano¹⁶, sia

¹⁴ Va però rilevato che di questa caratteristica godeva anche qualche altro dicastero, come la Congregazione concistoriale.

¹⁵ «Et initium esse faciendum a Congregatione Sancti Officii non est dubium, quippe cui potissima tributa sint inter Romanae Curiae negotia, qualia profecto sunt de fide moribusque doctrina et causae cum hac doctrina arctius conexas» (AAS 57 [1965] 952).

¹⁶ U. Navarrete tra l'altro scrive: «Praeter hanc potissimam rationem, aliae procul dubio urgebant causae aequae serenae et ab omni studio liberae, his ultimis annis, sive scripto sive ore, motae sint contra activitatem huius instrumenti, quo Romani Pontifices

per la competenza¹⁷ che per la procedura¹⁸. Con questa riforma il Sommo Pontefice rimane ancora Prefetto della stessa Congregazione. L'ulteriore evoluzione av-

utuntur ad munus integritatem doctrinae de fide et moribus servandi provide obeundum. Praeterea in rerum humanarum est, ut temporum mutatis adiunctis, instrumenta quoque rectae gubernationis mutari novisque exigentiis accomodare debeant. Id vero eo magis in nostro casu valet, quod efficacia instrumenti ad fidem moresque tutandos magna ex parte pendeat ab eius adaequata proportionem cum mentalitate qua fideles imbuantur atque ab spiritu quo erga illud ipsi fideles afficiantur» (U. NAVARRETE, «Commentarium...» [cf. nt. 1], 614).

¹⁷ Ancora U. Navarrete osserva: «Iam ex his patent difficultates. Dato enim fine generali, qui huic Congregationi assignatur, scilicet "tutari doctrinam fidei et morum", vix possibile est limites praeciosos eius competentiae determinare, cum fides et mores totam vitam Ecclesiae pervadant, immo et criterium unicum constituent ad ambitum totius competentiae Ecclesiae determinandam. Item in Sacramentis, omnia, etiam disciplinaria et liturgica, doctrinam eorum dogmaticam aliquo modo attingunt. Positis his criteriis adeo generalibus ad delimitandam competentiam huius Congregationis, nemo non videt periculum ne haec Congregatio competentiam suam extendere paulatim velit, eamque exercere, in toto campo competentiae Ecclesiae, cum detrimento auctoritatis aliorum organorum Sanctae Sedis, necnon claritatis in applicatione principii sapientissimi *exclusivae competentiae*, eliminando prorsus *competentiam cumulativam* – quod erat unum ex illis, iuxta quae, ut supra indicavimus, reformatio Romanae Curiae fieri debebat. Quod periculum eo maius erat quod in «*Ordo Servandus in Romana Curia*» concedebatur ipsi Sancto officio competentia dirimendi dubia circa propriam competentiam. Periculum vero non semper penitus vitatum esse, factis videtur comprobari. Attamen non est obliviscendum huic Congregationi praesse ipsum Summum Pontificem, qui, utpote centrum omnium potestatum quae diversis organis Curiae Romanae diversa mensura communicantur, potuit semper pro eius prudentia committere vel saltem permittere ut S. Officium plura expediret negotia quae minus connexa cum fide et moribus videri possent» (U. NAVARRETE, «Commentarium,...» (cf. nt. 1), 627s).

¹⁸ Il n. 12 del Motu Proprio prevede che vengano emanate con una istruzione apposita «Regulae ad ordinem internum Congrega-

venne con la riforma della Curia Romana, voluta da Paolo VI, con la Costituzione «*Regimini Ecclesiae Universae*», del 15 agosto 1967. La grande novità sta nel fatto che il Papa cessa di presiederla. Anche alla Congregazione per la Dottrina della Fede viene dato un Cardinale Prefetto¹⁹. La Cost. *Pastor Bonus* non fa altro che confermare le novità introdotte da Paolo VI, tranne qualche ulteriore riduzione di competenza²⁰.

Accanto tuttavia a questi mutamenti riguardanti direttamente la struttura e la competenza della Congregazione, non si devono dimenticare anche le ripercussioni che sulla stessa Congregazione hanno le innovazioni generali, presenti nella Cost. *Pastor Bonus*, che riguardano in genere tutti i Dicasteri della Curia Romana, e quindi anche la Congregazione per la Dottrina della Fede. Almeno alcuni di questi principi di ordine generale sarà necessario almeno ricordare.

2.2. Competenze

Le competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede, come esse risultano dalla Cost. *Pastor*

tionis spectantes». La significatività del cambiamento avrebbe assunto particolare valore proprio in relazione a tale istruzione, come annota ancora U. Navarrete: «Haec provisio multum procul dubio conferet ad quamlibet speciem mysterii in modo procedendi huius Congregationis arcendam atque ad omnium reverentiam et amorem, prout decet, conciliandum erga organum, quod officium in Ecclesia habet puritatem fidei et morum tutandi ac fovendi» (U. NAVARRETE, «Commentarium...» [cf. nt. 1], 652).

¹⁹ L'art. 30 suona: «Ei praeest Cardinalis Praefectus, iuvantibus Secretario, subsecretario et Promotore Iustitiae».

²⁰ Non sono più di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede le cause circa le dispense dagli oneri sacerdotali, oggi affidate ad una speciale commissione all'interno della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei Sacramenti (PB 68).

Bonus possono essere riassunte brevemente nei seguenti punti²¹.

L'art. 48 enuncia la norma fondamentale: «Compito proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede è di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia»²². Allo scopo essa è dotata di strumenti adeguati. Tali strumenti sembra che si possano agevolmente distinguere in due grandi linee: mezzi promozionali, genericamente pastorali («promovere») e mezzi propriamente potestativi o giuridici («tutari»).

Nella sua funzione promozionale, essa favorisce studi, perché cresca la comprensione della fede e perché venga data alla luce della fede una risposta alle nuove questioni che emergono dal progresso scientifico (art. 49)²³. La Congregazione inoltre, è, nel suo

²¹ Non crediamo necessario scendere al dettaglio, perché il nostro argomento non riguarda tanto le competenze, che vengono piuttosto supposte, ma il loro esercizio e il diritto che lo regola.

²² «*Proprium Congregationis de Doctrina Fidei munus est doctrinam de fide et moribus in universo orbe catholico promovere atque tutari: proinde ipsi competunt ea, quae hanc materiam quoquo modo attingunt*» (art. 48).

²³ «*Munus promovendae doctrinae adimplens, ipsa studia fovet ut fidei intellectus crescat ac novis quaestionibus ex scientiarum humanive cultus progressu enatis responsio sub luce fidei praeberi possit*» (art. 49). Tale compito promozionale sembra rispondere al dettato del c. 747 del CIC e del c. 595 del CCEO. Proprio in relazione a tale compito sembra doversi collegare la formula della nuova *Professio Fidei*, prevista dal c. 833, in data 1° marzo 1989, AAS 81 (1989) 104-106, approvata in forma specifica dal Santo Padre, con rescritto ex audientia del 19 settembre dello stesso anno, AAS (1989) 1169. A proposito di tale rescritto, riportiamo la seguente nota: «Il "rescriptum ex audientia ss.mi" consiste in una risposta data dal papa durante un'udienza. Tale risposta, a norma del can. 59 §2, ha lo stesso valore ed è sottoposto alle

compito di servizio del Santo Padre, di aiuto ai Vescovi nell'esercizio del loro compito di maestri autentici della fede (cf. art. 50)²⁴.

Nella sua particolare funzione di tutela, la Congregazione «si impegna fattivamente perché la fede ed i costumi non subiscano danno a causa di errori comunque divulgati»; rientrano pertanto tra le sue competenze la vigilanza sui libri e sulle pubblicazioni²⁵; «si adopera, [...] affinché non manchi un'adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolose, che vengano diffusi nel popolo cristiano». Allo scopo «esamina gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede e pericolosi, e, qualora risultino opposti alla dottrina della

stesse regole dei "rescritti" (cann. 59-73). Con questo strumento giuridico, l'"oracolo a viva voce", testimoniato dal card. Ratzinger con firma e data e reso di pubblica ragione sul bollettino ufficiale della Santa Sede, si dà completa "forma giuridica" sia alla "nota di presentazione" sia alle formule giuridiche della "professione di fede" e del "giuramento di fedeltà", precedentemente pubblicate su AAS 81 (1989), fasc. 1, p. 104ss, che mancavano dell'indicazione dell'autore, della data di emanazione e dell'indicazione della potestà legislativa, dal momento che esse innovavano (in quanto aggiungevano obblighi nuovi) rispetto al can. 833» (Enchiridion Vaticanum, 11, nota sotto il n. 2494).

²⁴ «Episcopis, sive singulis sive in coetibus adunatis, auxilio est in exercitio muneris, quod ipsi authentici fidei magistri atque doctores constituuntur, quoque officio integritatem eiusdem fidei custodiendi ac promovendi tenentur» (art. 50). Il testo vuole aiutare il vescovo particolarmente nel compito di cui al c. 386 del CIC e del c. 196 del CCEO. Del resto PB art. 13 impegna i dicasteri della Curia romana a operare in relazione e cooperazione con le Chiese particolari. L'art. fonda la particolare competenza della CDF per intervenire in materia di fede, anche se si tratta di atti posti da altri dicasteri, come vedremo appresso.

²⁵ In forza di tale competenza, la CDF ha emanato l'Istruzione circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede, in data 30 marzo 1992 (*Communicationes* 24 [1992] 18-27).

Chiesa, data al loro fautore la possibilità di spiegare compiutamente il suo pensiero, li riprova tempestivamente, dopo aver preavvertito l'Ordinario interessato, ed usando, se sarà opportuno, i rimedi adeguati²⁶; e prende anche cura perché non manchi un'adeguata confutazione a dottrine erronee e pericolose, diffuse tra il popolo cristiano²⁷. Per la sua competenza in materia

²⁶ Per la procedura da seguire in tale esame, la Congregazione si è dato un proprio regolamento, in base alla Nova ratio agendi del 15 gennaio 1971, AAS 63 (1971) 234-236. Tale ratio agendi viene presentata come applicazione della riforma fatta da Paolo VI con il motu proprio *Integrae servandae*. Essa distingue una procedura ordinaria e straordinaria, prevede il coinvolgimento dell'ordinario o degli ordinari dell'autore interessato. È prescritto l'intervento di due esperti, che preparino i pareri, e di un relatore in favore dell'autore. La procedura prevede anche l'intervento della Consulta della stessa Congregazione. Le decisioni, sia quelle intermedie che quelle finali, sono sottoposte al Santo Padre e da Lui approvate. La «nova ratio agendi» ha ormai superato venticinque anni. Nel frattempo abbiamo avuto un nuovo codice ed anche una nuova Costituzione apostolica circa la Curia Romana. Sono emersi anche nuovi problemi. È emersa la necessità che essa venga riesaminata ed aggiornata, particolarmente per ciò che riguarda il coinvolgimento dell'ordinario dell'autore, una maggiore e più ampia possibilità di difesa, un maggiore chiarimento del rapporto tra ratio agendi e diritto universale e proprio della stessa Congregazione.

²⁷ «Ad veritatem fidei morumque integritatem tuendam, curam impendit, ne fides aut mores per errores quomodoquunque vulgatos detrimentum patiantur. Quapropter:

1° ipsi officium est exigendi, ut libri aliaque scripta a Christianis fidelibus edenda, quae fidem moresque respiciant, praevisis competentis auctoritatis examini subiciantur;

2° scripta atque sententias, quae rectae fidei contraria atque insidiosa videantur, excutit, atque, si constiterit ea Ecclesiae doctrinae esse opposita, eadem, data auctori facultate suam mentem plenè explicandi, tempestive reprobant, praemonito Ordinario, cuius interest, atque congrua remedia si opportunum fuerit, adhibet;

3° curat denique, ne erroneis ac periculosis doctrinis, forte in populum christianum diffusis, apta confutatio desit» (Art. 51).

di fede e di costumi, sono sottoposti al suo giudizio tutti i documenti dei dicasteri della Curia Romana, nella misura in cui essi toccano la dottrina della fede o dei costumi (art. 54)²⁸. Ugualmente si dica delle questioni attinenti il *privilegium fidei* (art. 53). Ancora per la stretta attinenza con la fede, si comprende anche perché sono costituite presso la Congregazione per la Dottrina della Fede la Pontificia Commissione Biblica²⁹ e la Commissione teologica internazionale (art. 55)³⁰.

La Congregazione ha anche un potere giurisdizionale penale, che può esercitare sia in via amministrativa che giudiziale³¹, circa i delitti contro la fede e delitti di maggiore gravità contro i costumi (art. 52)³².

²⁸ È evidente che il controllo previo di documenti destinati alla pubblicazione da parte di altri dicasteri è di natura dottrinale, ed è conseguenza immediata della competenza della CDF, a norma dell'art. 49. La stessa PB prevede altre modalità di intervento preventivo relativamente a provvedimenti (cf. artt. 73, 94) o attività generale di un dicastero in ambiti determinati (cf. artt. 137, 161).

²⁹ La Pontificia Commissione Biblica è stata ristrutturata con m.p. *Sedula cura* del 27 giugno 1971, AAS 63 (1971) 665-669.

³⁰ La Commissione teologica internazionale è stata istituita l'11 aprile 1969. Gli statuti definitivi sono del 1982, AAS 74 (1982) 1201-1205.

³¹ La struttura della Congregazione prevede, come precisa il Regolamento Generale della Curia Romana (art. 5 §2), che anche un promotore, che trae il suo significato proprio dalla natura giudiziale di alcune sue funzioni. Aggiungiamo anche che il Dicastero è organizzato in tre uffici: dottrinale, disciplinare e matrimoniale.

³² «*Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit*» (art. 52). In relazione a tale articolo, può essere utile leggere quanto riportato da I. Arrieta, a commento di esso: «La competenza giudiziale è giustificata dall'origine storica del dicastero a partire dalla Cost. ap. *Licet ab initio* del 21 luglio

2.3. Potestà di magistero

Non è facile la demarcazione tra potere magisteriale e potere giurisdizionale. È chiaro infatti che le materie propriamente giurisdizionali sono sottoposte alla

del 1548, essendo l'unica congregazione che al momento attuale conserva tale genere di funzioni. Fino alla ristrutturazione del dicastero nel 1965 col m. p. *Integrae servandae* l'istruttoria delle cause penali era affidata ad un «commissario» stabilmente designato, e le cause venivano successivamente giudicate dalla congregazione stessa. Dal 1966 fino all'entrata in vigore della cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, il dicastero contava un apposito collegio di giudici [...] Al momento attuale, sulla base dell'ordinamento canonico vigente, e tenendo conto di quanto stabilito dal can. 135 §3 CIC circa l'indelegabilità della funzione giudiziale, sembra che l'organo giudicante vada necessariamente individuato nella sessione ordinaria o plenaria della congregazione (cf. artt. 96-101 RGCR), essendo consentito che la congregazione possa delegare soltanto «gli atti preparatori di un qualsiasi decreto o sentenza» (can. 135 §3).

L'azione criminale riguardante i delitti segnalati dall'art. 52 PB non è sottoposta alla prescrizione generale di tre anni (cf. cann. 1362 §1, 1° CIC, e 1152 §2, 1° CCEO). La congregazione ha competenza penale esclusiva riguardo i delitti contro la fede; per la repressione degli altri delitti indicati dall'art. 52 PB – contro la morale e la celebrazione dei sacramenti – la congregazione interviene in considerazione della loro gravità: la REU circoscriveva tale competenza ai delitti contro la dignità del sacramento della penitenza (art. 36 REU). Anche se la norma è silente (vedi invece l'art. 39 REU), la congregazione può agire sia in via amministrativa che giudiziale (cf. cann. 1341, 1718 CIC; can. 1469 CCEO); per le questioni relative alla validità e liceità dei sacramenti vedi art. 63 PB» (in AA.Vv., *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano 1997, 243-244).

In relazione a tale commento, sia permesso tuttavia osservare: 1) Non pare che si possa applicare il principio della indelegabilità del potere giudiziale per la CDF, a norma del c. 135, §3 perché nulla esclude che la stessa CDF possa nominare giudici che non facciano parte della stessa Congregazione; in ogni caso la stessa CDF pare che abbia le debite facoltà. 2) I delitti riservati alla CDF

Congregazione per la Dottrina della Fede, precisamente per il loro stretto nesso con la fede. Come pure è vero che le questioni eminentemente dottrinali vengono trattate dalla Congregazione non solo dal punto di vista magisteriale, ma anche giurisdizionale; gli strumenti di cui la Congregazione dispone possono essere anche amministrativi e disciplinari: la tutela infatti della fede avviene normalmente con strumenti giurisdizionali, disciplinari o penali.

Anzi la materia magisteriale pone delicati problemi, anche perché la dottrina, mentre afferma l'esistenza di una funzione magisteriale nella Chiesa, distinta da quella di governo e di santificazione, generalmente fa rientrare il potere di magistero in quello di governo o di ordine. Ed anche quando se ne faccia un potere distinto dall'uno e dall'altro rimane la questione di individuare bene la natura di tale potere. Non possiamo permetterci di addentrarci diffusamente in tale questione. Si conoscono del resto le difficoltà che si incontrano quando si affronta il tema della potestà sacra nella Chiesa. Vogliamo accennare in modo particolare a tre questioni: 1) la natura della potestà magisteriale, rispetto a quella giurisdizionale; 2) la potestà magisteriale

non sono soggetti alla prescrizione prevista dal Codice, ma nulla esclude, anzi sarebbe da augurarsi che la stessa CDF stabilisca i termini di prescrizione per i delitti ad essa riservati; 3) sembra anche necessario che siano determinati concretamente quali siano i «delicta graviora». 4) Va anche ricordato che la CDF ha delle procedure proprie per giudicare i suddetti «delicta graviora». Di fatto la Congregazione a tutt'oggi non ha ancora aggiornato, secondo il Codice del 1983 e la costituzione Pastor Bonus, le sue norme di procedura proprie per tali settori della sua competenza. Cf. J. LLOBELL, «I Delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede», in *La Sanzioni nella Chiesa* (a cura del Gruppo Italiano Docenti di diritto canonico, Quaderni della Mendola, n. 5), Milano 1997, 237-278.

della Congregazione per la Dottrina della Fede. 3) Rapporto tra potere di magistero e di governo della Congregazione.

2.3.1. *Potestà magisteriale*

Nella potestà magisteriale vanno distinti due livelli. Ecco come li presenta e li spiega U. Navarrete in uno studio in corso di stampa:

L'uno comprende la missione di predicare il Vangelo a tutte le genti e il carisma che ha la Chiesa di proporre in modo infallibile o autentico tramite i suoi organi competenti – Concilio Ecumenico, Papa, Vescovi – le verità da credere o da tenere; l'altro è la potestà della Chiesa di governare pastoralmente i fedeli per quanto riguarda la predicazione della Parola di Dio, l'insegnamento della fede e la morale, i mezzi di comunicazione sociale, le scuole, le Università ecc. Il primo livello certamente non appartiene al campo della potestà di governo. L'obbligo infatti di ogni uomo di accettare la verità e quello dei fedeli di aderire alle verità proposte dalla Chiesa in modo infallibile o in modo autentico non è della stessa natura che l'obbligo di ottemperare ai legittimi comandamenti dell'autorità, ma appartiene ad un altro ordine di obblighi molto più profondo, cioè a quegli obblighi fondati direttamente sulla coscienza dell'uomo di aderire alla verità e dei fedeli di aderire alle verità di fede oppure a quelle proposte autenticamente dal Magistero della Chiesa.

Per quanto riguarda la Chiesa, il fedele deve credere che quando la Chiesa propone in modo infallibile una verità da credere egli ha la certezza assoluta che tale verità appartiene al deposito della rivelazione. Da questa certezza sorge in lui l'obbligo di aderirvi sinceramente a prescindere dal precetto positivo della Chiesa. La *Lumen gentium* infatti quando parla dell'obbligo di aderire al magistero, chiaramente suppone che si tratti di una adesione che va molto al di là della pura obbedienza ecclesiale. Del Magistero infallibile dice che alle sue definizioni «fidei obsequio est adhaerendum», e del Magistero autentico dice che i fedeli «religioso animi obsequio adhaerere debent» (LG 25).

Invece il secondo livello appartiene pienamente alla potestà di governo pastorale della Chiesa, con la quale essa guida i fedeli in tutto quello che concerne, anche indirettamente, la fede e la morale. I fedeli, in questo livello, sono tenuti all'ubbidienza ai legittimi superiori, a seconda della gravità delle leggi o delle norme emanate dall'autorità competente. In questo livello, si tratta semplicemente di ubbidienza ecclesiale ad un precetto positivo dell'autorità di governo della Chiesa»³³.

È necessario nell'ufficio di insegnamento distinguere le diverse realtà che si intrecciano in tale materia. Scrive ancora U. Navarrete:

Possiamo menzionare in primo luogo il «grande munus christiani nominis propagandi» (LG 23), oppure la missio «praedicandi Evangelium omni creaturae» che incombe in modo speciale sul Romano Pontefice «successore Petri» e sui Vescovi «utpote Apostolorum successores» (LG 24). È chiaro che questo munus o missione comporta un obbligo, una urgenza della carità di Cristo, da parte del Papa e dei Vescovi per attuare il mandato del Signore. A tale obbligo risponde da parte di Dio la assistenza per attuarlo e il diritto e l'autorità per potere attuarlo. Il Signore richiama la sua «omnis potestas» (pasa exousia) prima di dare il mandato, il che sta ad indicare che rende gli Apostoli partecipi della sua «potestas» (exousia) per attuare tale mandato, che non è una potestà umana fondata sull'efficacia delle forze umane e dei rapporti intersoggettivi di natura sociologica umana, ma qualcosa di un ordine immensamente superiore. Il CIC nel primo canone del Libro III, *De Ecclesiae munere docendi*, non parla di «potestà», ma di dovere e diritto: «La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fe-

³³ Per quanto riguarda la questione della natura del potere magisteriale, rinviando a uno studio di U. Navarrete, di cui ci limitiamo a riprendere alcuni passaggi essenziali e la conclusione: «Unità della potestas sacra e molteplicità dei "munera Christi et Ecclesiae"». Lo studio sarà pubblicato nel volume in memoria del prof. Winfried Schulz.

de [...] ha il dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri strumenti di comunicazione sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti» (c. 747 §1)³⁴.

Risulta la peculiarità della potestà di magistero, che non implica

la potestas di comandare l'accettazione del messaggio. Lo afferma espressamente il CIC: «non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro volontà» (c. 748). Né la creatura potrebbe essere in grado di accettare il «Vangelo» senza una azione soprannaturale dello Spirito Santo che illumina e trasforma interiormente la persona, rendendola capace di accettare il messaggio e di diventare discepolo di Gesù. Si tratta quindi di un fenomeno che non rientra nelle categorie proprie delle «potestates» di ordine umano, ma di quelle realtà superiori dotate per volontà di Cristo di una efficacia soprannaturale – virtutes (dynameis) – in ordine alla salvezza. Cosicché tutti gli uomini conoscendo con la grazia di Dio la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa, sono vincolati dalla legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di conservarla» (c. 748 §1)³⁵.

La potestà di magistero, come pure la risposta dei fedeli, si colloca piuttosto nella linea carismatica della Chiesa:

Nella stessa linea va compreso il «carisma infallibilitatis ipsius Ecclesiae» (LG 25) che «inest» nel Collegio Episcopale e nel Romano Pontefice nonché il dono dell'assistenza dello Spirito Santo ai Vescovi perché come «doctores authentici seu auctoritate Christi praediti, populo sibi commissio fidem credendam et moribus applicandam» possono proporre in modo autoritativo. Quanto alla risposta dei fedeli, va osservato: A queste realtà corrisponde nei fedeli l'ob-

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

bligo di credere con adesione di fede e di accettare con religioso ossequio la verità che venga proposta dal Romano Pontifice e/o dai Vescovi, nell'esercizio del loro ministero di Maestri del popolo di Dio, secondo i diversi gradi di intensità di tale Magistero.

Quest'obbligo però non è un obbligo che abbia come origine e fondamento un legittimo mandato del superiore gerarchico. Si tratta invece di un obbligo molto più esigente e di natura essenzialmente diversa, in quanto sorge direttamente dalla coscienza, rettamente formata, dei fedeli, che credono fermamente che i Maestri, *positis ponendis*, propongono le verità da credere o le verità a cui aderire con religioso ossequio. Anche qui si verifica un fenomeno che supera immensamente l'ordine naturale. Il fedele infatti senza l'azione dello Spirito Santo non può aderire, con adesione di fede soprannaturale, alle verità proposte dal Magistero infallibile oppure con religioso ossequio alla dottrina proposta dal Magistero autentico. Non si tratta di *ubbidienza all'autorità*, ma di adesione alla parola di Dio insegnata da coloro che hanno il carisma e la missione di insegnarla con una certezza e sicurezza che si fonda non sulle forze umane, ma sull'assistenza dello Spirito Santo, secondo i gradi di intensità con cui il Magistero propone la dottrina»³⁶.

Altra è invece la potestà giuridizionale circa le realtà di fede:

Da queste profonde realtà nel campo del «munus docendi» della Chiesa va chiaramente distinta la legislazione positiva della medesima che regola tutta la materia riguardante la predicazione, la catechesi, l'insegnamento, le scuole, le università, i mezzi di comunicazione sociale ecc. Non può esserci dubbio che tutta questa materia cade sotto la «potestas regiminis», come tutte le altre materie di competenza della Chiesa. Si tratta della materia codificata nel Libro III pur se, secondo il metodo proprio adoperato in questa codificazione, vengono raccolti anche principi di carattere dottrinale, la cui formulazione ovviamente non appartiene alla potestà di governo della Chiesa. Questa legislazione esige da parte dei

³⁶ *Ibid.*

fedeli l'ubbidienza ecclesiale secondo i criteri generali per misurare l'urgenza e gravità delle leggi³⁷.

Ed ecco la conclusione:

Bisogna distinguere accuratamente: 1) il carisma, dono, missione di proporre quanto concerne la dottrina riguardante la fede e la morale, con i diversi gradi di intensità propositiva. In questo primo livello non si può applicare senza pericolo di generare confusione il termine «potestas». Qui infatti non si riscontra nei fedeli un obbligo di ubbidienza alla gerarchia, ma un obbligo di coscienza di aderire alla verità, quindi un obbligo che lega la coscienza direttamente con Dio; 2) la legislazione positiva della Chiesa finalizzata a proteggere, attuare e rendere più efficaci il carisma o la missione di predicare il Vangelo e di illustrare sempre più ai fedeli il deposito della fede e della morale cristiana. La potestà che esercita la Chiesa in questo secondo settore non si distingue sostanzialmente dalla potestà che esercita in altri settori della sua competenza legislativa³⁸.

2.3.2. *Il potere di magistero della Congregazione*

È innegabile che la Congregazione per la Dottrina della Fede eserciti un potere magisteriale, in senso stretto. Ciò risulta non tanto dai verbi «*promovere*» e «*tutari*» usati dalla Costituzione Pastor Bonus nel definire i compiti della stessa Congregazione in relazione alla fede, quanto piuttosto da altre molteplici ragioni. E non solo quando Prefetto ne era lo stesso Sommo Pontefice, ma anche dopo. È infatti sufficiente prendere in mano i numerosi interventi della stessa Congregazione, da quando ha avuto la nuova struttura per rendersene conto. Una lettura infatti dei documenti emanati evidenzia abbondantemente gli interventi magisteriali, sia in materia di

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

dottrina dommatica che morale³⁹. Ma il potere magisteriale della Congregazione è affermato esplicitamente dall'Istruzione *Fidei donum*, che al n. 18 dice: «Il Pontefice Romano adempie la sua missione universale con l'aiuto degli organismi della Curia Romana ed in particolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per ciò che riguarda la dottrina sulla fede e sulla morale. Ne consegue che i documenti di questa Congregazione approvati espressamente dal Papa partecipano al magistero ordinario del successore di Pietro»⁴⁰. La stessa affermazione è fatta propria dalla Commissione Teologica Internazionale che include i pronunciamenti della Congregazione per la Dottrina della Fede tra le affermazioni appartenenti al Magistero autentico: «Altre affermazioni del Magistero, che senza essere definitive, emanate dal Papa, dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o da vescovi, vanno ugualmente accolte, in gradi differenti, con una obbedienza religiosa. Tali affermazioni appartengono al magistero autentico quando l'intenzione magisteriale vi è dichiarata: essa si palesa specialmente sia dalla natura dei documenti, sia dal frequente riproporre la stessa dottrina, sia dal tenore dell'espressione verbale»⁴¹. Di fatto dei tre uffici in cui si articola la congregazione, il primo è proprio quello dottrinale⁴².

³⁹ Si veda in proposito il volume curato dalla stessa Congregazione *Documenta inde a Concilio Vaticano secundo expleto edita* (1966-1985), Città del Vaticano 1985, e scorrerne l'indice, per accertarsi della natura della dottrina di tanti documenti. Ma anche dopo il 1985 numerosi sono stati gli altri interventi dottrinali della stessa Congregazione.

⁴⁰ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Istruzione sulla vocazione ecclesiale del teologo*, Città del Vaticano 1990.

⁴¹ *L'interpretazione dei dogmi*, II, 3.

⁴² Cf. *Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano 1995, n. 10.

Ma la questione che si può porre è se si debba concludere allora che la Congregazione per la Dottrina della Fede sia un soggetto autonomo di magistero autentico o meno. Non pare che si possa parlare propriamente di un soggetto autonomo. Di tale autonomia non esistono tracce nei documenti. Del resto la stessa Congregazione attribuisce valore magisteriale ai propri documenti in quanto essi sono approvati espressamente dal Papa e partecipano pertanto del suo magistero autentico. In realtà gli atti magisteriali della Congregazione propriamente sono atti magisteriali pontifici, in quanto sono atti approvati espressamente da lui e da lui fatti propri.

2.3.3. Atti magisteriali e atti giurisdizionali

In realtà gli atti magisteriali non possono essere propriamente ricondotti agli atti giurisdizionali e quindi alle norme che regolano questi. In modo particolare gli atti magisteriali in quanto tali non sono soggetti alle diverse forme di approvazione da parte del Sommo Pontefice, di cui all'art. 18 della Pastor Bonus. Gli atti magisteriali della CDF devono essere sempre approvati dal Santo Padre; ed ogni approvazione rende sempre l'atto magisteriale «pontificio», proprio del sommo pontefice. La Congregazione infatti non ha un potere magisteriale distinto da quello del Sommo Pontefice, ma partecipa del suo stesso potere. Del resto non pare che il potere magisteriale in quanto tale possa essere trasmesso o legato ad un ufficio come il potere di giurisdizione. Ne segue pertanto che gli atti magisteriali in quanto tali, a differenza di quelli giurisdizionali, non sono neppure sottoponibili a ricorso gerarchico, in quanto questo tipo di ricorso è previsto e prevedibile solo per gli atti giurisdizionali.

zionali⁴³. Tuttavia a livello pratico non sempre è facile la demarcazione tra atto magisteriale e atto di giurisdizione. Spesso i due poteri sono connessi e comunque un atto giurisdizionale può essere posto in stretto nesso con quello magisteriale. Ed allora possono porsi delicati problemi.

3. ALCUNE QUESTIONI PARTICOLARI

3.1. Connessione tra potere magisteriale e potere giurisdizionale

A volte i due atti, pur avendo un nesso tra di loro, sono facilmente separabili e discernibili. Tale è per esempio il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede, a conclusione di un suo procedimento dottrinale, conclude per la non idoneità di un docente di teologia in una facoltà pontificia. Al suo giudizio di inidoneità, l'autorità competente circa il mandato per l'insegnamento ne prende atto e procede alla revoca del mandato stesso. Si tratta di due atti connessi, posti da due soggetti, di natura diversa e autonomi.

Più complesso potrebbe essere il caso invece in cui invece da un giudizio dottrinale su un autore, la Congregazione dovesse concludere che si tratta di un eretico e volesse allora procedere a dichiarare la scomunica incorsa. L'atto di dichiarazione dello scomunica è senza dubbio un atto giurisdizionale, per di più penale. Si dovrebbe concludere che sarebbe necessario separare i due atti, e porli ciascuno secondo una propria procedu-

⁴³ Similmente si deve dire anche della applicazione in materia magisteriale del c. 127: il parere o il consenso previo eventualmente previsto per un atto magisteriale non sottosta alla regola interpretativa del canone citato.

ra e autonomia. Ma le difficoltà sembra che in questo caso sarebbero più che evidenti. Sembra conveniente che in questo caso la dichiarazione della scomunica segua la stessa natura dell'atto principale, ossia di quello dottrinale.

3.2. L'intervento dottrinale della Congregazione nella collaborazione con altri dicasteri

La competenza della CDF in materia di fede e di costumi è definita nell'art. 48 con un'espressione ampia: «è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo ("quoquo modo") tocca la materia». È qualificata esplicitamente come «specificata ed esclusiva» nell'art. 58 §2. Essa pertanto non subisce alcuna eccezione neppure in relazione alla Congregazione per le Chiese Orientali. La competenza della CDF rimane integra anche per ciò che riguarda la liturgia e i Sacramenti⁴⁴.

Ugualmente intatta rimane la competenza della CDF per ciò che attiene la dottrina circa le indulgenze, come afferma l'art. 120.

Nelle fattispecie, i documenti sono propri dei dicasteri da cui sono emanati. Il giudizio previo della CDF («*praevisio eius iudicio subiciuntur*») è tuttavia un requisito necessario (art. 54).

La Costituzione, dopo aver detto, in linea generale: «Al suo previo giudizio sono sottoposti i documenti ("*Praevisio eius iudicio subiciuntur documenta*", n. 54) che debbano essere pubblicati da altri dicasteri della

⁴⁴ L'art. 62 stabilisce: «La Congregazione si occupa di tutto ciò che, *salva la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, spetta alla sede apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra liturgia, in primo luogo dei sacramenti».

Curia Romana in quanto riguardino la dottrina circa la fede e i costumi», in altri articoli precisa, con diverse formule, tale competenza. Il principio dell'art. 54 è di ordine generale; i richiami che ricorrono a tale principio in diversi altri articoli non debbono intendersi come esemplificazione esaustiva, ma solo indicativa. Infatti il principio generale ha una portata vastissima e non subisce eccezione, a meno che non sia detto espressamente.

La norma precisa chiaramente da una parte l'obbligo del Dicastero di sottoporre al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede il proprio documento prima della pubblicazione ufficiale o autentica; dall'altra il dovere della medesima Congregazione per la Dottrina della Fede di intervenire, quando documenti elaborati da altri Dicasteri della Curia Romana trattino della dottrina della fede e dei costumi.

Di per sé il giudizio previo, di cui all'art. 54, non dovrebbe essere una vera e propria *recognitio* del documento elaborato da altro Dicastero. Ogni Dicastero della Curia Romana, nell'ambito della propria competenza specifica, tocca problemi di fede o di costumi; anzi la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede ha il compito di favorire gli studi volti a far crescere l'intelligenza della fede, tanto più se questi studi sono svolti dai Dicasteri della Curia Romana in comune collaborazione. In realtà, la Congregazione per la Dottrina della Fede dovrebbe essere già intervenuta nella stesura stessa del documento, a norma dell'art. 17 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, che suppone la comunicazione agli altri Dicasteri interessati per il perfezionamento del testo. Si tratta invece del giudizio finale prima della pubblicazione del documento, che suppone una valutazione attenta sulla verità di quanto viene affermato in esso circa la dottrina sulla fede e sui

costumi, e insieme sull'utilità, opportunità e incidenza sul popolo di Dio del documento stesso: alcuni documenti infatti non sono stati pubblicati anche per queste ultime ragioni pastorali. Dal punto di vista giuridico, non è semplicemente un nulla osta, quanto piuttosto una condicio sine qua non, perché il Dicastero che ha elaborato il documento, lo possa pubblicare. Solo in questa prospettiva si può affermare che la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede è «propria ed esclusiva».

L'estensione di tale competenza è precisata infine dall'espressione: «*quatenus doctrinam de fide vel moribus attingunt*». Di conseguenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede deve limitare il suo intervento unicamente alla parte del documento, che riguarda espressamente la dottrina sulla fede e sui costumi; non è suo compito esaminare gli aspetti giuridici, organizzativi, direttivi, strutturali, propri della competenza degli altri Dicasteri della Curia Romana: solo in tal modo la si rispetta⁴⁵.

Se il giudizio della CDF fosse negativo non resterebbe che un dialogo tra i due dicasteri. Trattandosi di fede e di costumi, la competenza della CDF è propria ed esclusiva; pertanto il suo giudizio è ultimo e vincolante.

La formula esaminata e le diverse altre usate⁴⁶ richiamano la necessità di un parere o di un consenso che i diversi dicasteri della Curia Romana o la stessa Con-

⁴⁵ L'avverbio usato «*quatenus*» è stato tradotto nel testo ufficiale italiano con l'espressione «in quanto», che forse non rende con troppa chiarezza il significato; i vocabolari riportano «fin dove, fino a qual punto, fino a qual segno»: espressioni che indicano e limitano l'ambito di competenza.

⁴⁶ Troviamo «*Collatis consiliis*» in due casi (art. 58 §2 e art. 161); «*Praehabito voto*» nell'art. 73; «*De assensu*» nell'art. 94; «*Arcta coniunctione*» nell'art. 137 §1.

gregazione per la Dottrina della Fede devono avere prima di porre un determinato atto. Ci si può domandare: quando un dicastero deve ottenere il voto previo, il parere, la collaborazione o il consenso della CDF, può esso agire disattendendo lo stesso voto o parere o consenso della CDF? Non pare. Se infatti il Dicastero in questione potesse operare disattendendo quanto la stessa CDF pensa in materia di fede, ritenendosi di aver osservato la norma per il solo fatto di aver chiesto il parere, il voto o il consenso, in realtà la CDF si vedrebbe espropriata della propria competenza in materia di dottrina della fede, in quanto la decisione ultima e definitiva in materia verrebbe a ricadere su un altro dicastero. La stessa CDF poi risulterebbe priva degli strumenti necessari per adempiere il suo compito di promuovere e tutelare la dottrina della fede. In questa prospettiva il parere o il giudizio della CDF in materia di fede e di morale dovrebbe risultare vincolante per il dicastero che tocca tale materia e che perciò deve operare insieme con la CDF. In caso di contrasto non si tratterebbe tanto di conflitto di competenza, da risolvere secondo la PB con il ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf. Art. 20), ma di problemi di fede, di cui è competente in modo esclusivo la CDF, che è stata investita dal Santo Padre del suo potere in materia di fede e di costumi.

In questa linea va esaminata anche la varietà delle formule, che esulano dal linguaggio proprio del c. 127. Trattandosi di problemi di fede si esige a volte non un parere o un voto o un giudizio soltanto, ma una collaborazione e un'intesa permanenti fino alla eventuale promulgazione del documento stesso. Ma la varietà delle formule va intesa sempre come esplicitazione o graduazione della formula fondamentale contenuta nell'art. 54, che richiede che siano sottoposti al previo giudizio della CDF i documenti che debbono essere

pubblicati da altri Dicasteri della Curia Romana, in quanto essi riguardino la dottrina circa la fede e i costumi. Siccome i documenti possono toccare la dottrina della fede e dei costumi con intensità, gradualità e tonalità diverse, l'intervento della CDF, sempre necessario, viene sfumato con formule più o meno accentuate.

3.3. Questioni dottrinali trattate dalla CDF: esame delle dottrine

In realtà proprio il compito di esaminare le dottrine aveva bisogno di una ulteriore e dettagliata determinazione. Si comprende pertanto che la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede provvede tempestivamente con la pubblicazione in data 15 gennaio 1971 della «*Nova agendi ratio in doctrinarum examine*». Essa contiene senza dubbio i punti stabiliti dal documento pontificio di ristrutturazione della Congregazione. L'esperienza fatta dalla stessa Congregazione in questi circa 25 anni ha suggerito tuttavia di apportare dei cambiamenti, particolarmente nella volontà di garantire maggiormente, insieme alla tutela del patrimonio della fede, anche le possibilità di difesa per l'autore con maggiore ampiezza ed efficacia e di coinvolgere maggiormente la responsabilità degli Ordinari nella funzione di tutela della dottrina, soprattutto dell'ordinario proprio dell'Autore. Esso è stato pubblicato in data 29 agosto 1997 su *L'Osservatore Romano*, accompagnato da due commenti, uno prevalentemente di ordine teologico, l'altro di ordine canonistico⁴⁷.

⁴⁷ Del primo è autore G. Cottier, O.P., teologo della casa Pontificia e membro della commissione teologica internazionale, del secondo V. De Paolis. Ci permettiamo di riprendere e riportare quelle annotazioni a conclusione di questo nostro studio.

3.3.1. *Struttura portante del Regolamento*

Il documento si compone di 29 articoli. Richiamata la competenza propria della Congregazione in due artt. preliminari, esso tocca cinque punti, che hanno rispettivamente i seguenti titoli: esame preliminare (I), studio d'ufficio (II), esame con procedura ordinaria (III), esame con procedura urgente (IV), provvedimenti (V). Come risulta evidente dalla struttura, si tratta anzitutto di una fase previa, che può approdare o meno alla necessità di uno studio. Da questo studio può seguire la necessità di un esame, attraverso una procedura ordinaria oppure urgente. A conclusione di tutto si può imporre o meno la necessità di adottare dei provvedimenti, disciplinari o penali.

1) Esame d'Ufficio

È previsto anzitutto un esame preliminare da parte del Congresso della stessa Congregazione, attraverso lo studio d'ufficio e con la collaborazione di consultori e di esperti. Va detto che lo studio va fatto sui testi originali e autentici. Spetta al Congresso prendere una decisione su tale studio previo. I criteri indicati per la decisione sono: «eventuali errori riscontrati, tenendo conto della loro evidenza, gravità, diffusione, influsso e pericolo di danno sui fedeli» (n. 6). Supposto che esistano motivi perché si debba procedere, sono possibili due strade: 1) rimettere ogni cosa all'Ordinario del luogo, perché chiarisca ogni problema con l'autore interessato, e quindi riferisca alla Congregazione; oppure, 2) continuare l'esame da parte della stessa Congregazione. In questa ipotesi, il Regolamento prevede due strade: esame con procedura ordinaria, ed esame con procedura urgente.

2) Esame con procedura ordinaria

Particolarmente sviluppato è l'esame con procedura ordinaria, in quanto tale procedura è prevista per errori dottrinali gravi, ma di difficile discernimento e di difficile valutazione, anche in relazione al pericolo che essi possono costituire per i fedeli.

Tale procedura comporta due fasi: una interna, costituita dalla investigazione previa svolta nella sede della Congregazione, ed una esterna, che prevede la contestazione e il dialogo con l'Autore. Le due preoccupazioni principali che il Regolamento evidenzia sembrano essere da una parte la garanzia dei diritti dell'autore e dall'altra il coinvolgimento dell'ordinario proprio.

a. Fase interna

Essa inizia con la nomina di due o più esperti che hanno il compito di esprimere il parere e di valutare «se il testo è conforme con la dottrina della Chiesa». Insieme viene nominato dalla stessa Congregazione un «*Relator pro auctore*», che ha il compito di mostrare con spirito di verità gli aspetti positivi della dottrina e i pregi dell'Autore, di cooperare all'interpretazione genuina del suo pensiero nel contesto teologico generale e di esprimere un giudizio riguardo all'influsso delle opinioni dell'Autore» (n. 10). Il «*Relator pro auctore*» è nominato dallo stesso Dicastero, in quanto si è ancora in una fase esplorativa della procedura; la Congregazione cerca solo di farsi un'idea più precisa del pensiero dell'Autore, senza, per il momento, aver deciso di procedere nei suoi confronti; né vuole creare inquietudine in lui facendogli sapere che sta eminando i suoi scritti.

Ha quindi luogo la discussione nella Consulta, che valuta il tutto: ad essa «possono essere invitati, oltre ai

Consultori, al “*Relator pro auctore*” e all’Ordinario dello stesso, il quale non può farsi sostituire ed è vincolato al segreto, anche gli esperti che hanno preparato i pareri». Alla discussione segue la votazione della Consulta, in base alla *professio fidei*. Spetta quindi alla sessione plenaria della Congregazione la decisione «se si deve procedere ad una contestazione all’Autore e in caso affermativo su quali punti». Il tutto infine viene sottoposto alla valutazione ed approvazione del Santo Padre.

La fase esterna si avvia se quella interna ha concluso per una contestazione degli errori all’autore.

b. Fase esterna

La fase esterna inizia con un processo di informazione delle persone e organismi interessati, ossia l’Ordinario o gli ordinari e i competenti Dicasteri della Curia Romana. La competenza infatti circa la fede da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede non elimina le competenze di altri dicasteri. In non pochi casi si tratterà di richiedere la cooperazione di più Dicasteri. All’autore viene inviato l’elenco delle «proposizioni erranee o pericolose», come pure viene messa a sua disposizione tutta la documentazione necessaria per la difesa. L’autore ha il diritto di nominarsi un Consigliere che lo assista; egli deve rispondere entro tre mesi alle contestazioni mossegli. Anche l’ordinario deve far giungere il suo parere. È prevista anche la possibilità di un incontro personale dell’Autore insieme al suo Consigliere «con alcuni delegati della Congregazione». Se la reazione dell’autore fosse il silenzio, ossia la non risposta, la Congregazione dovrà valutare tale comportamento e prendere i provvedimenti adeguati. Di fronte invece ad una risposta scritta, si impone la

valutazione dell'argomentazione portata e, nel caso che emergessero elementi nuovi, è prevista anche la possibilità di sottoporre il tutto ancora una volta alla Consulta, alla quale oltre agli esperti, potrebbe partecipare anche il Consigliere dell'autore. Eventuali decisioni nei confronti dell'autore dovranno essere sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice, prima di essere comunicate all'autore stesso, alla conferenza episcopale e ai Dicasteri interessati.

3) L'esame con procedura urgente

Questa procedura viene adottata «quando lo scritto è chiaramente e sicuramente erroneo e allo stesso tempo dalla sua divulgazione potrebbe derivare o già ne deriva un danno grave ai fedeli». Essa appare più veloce e più sbrigativa, non tanto perché si tratta di casi meno gravi; ma proprio perché la gravità è già abbastanza chiara e non ha bisogno di lunghe indagini ed insieme incombe un pericolo grave sui fedeli. In ogni caso anche in questa procedura i diversi passaggi assicurano sempre la difesa per l'autore.

Vengono informati subito della procedura che si avvia gli ordinari e i Dicasteri interessati. Viene costituita una commissione «con lo speciale incarico di determinare quanto prima le proposizioni erronee e pericolose». Segue l'esame da parte della sessione ordinaria della Congregazione; e se le proposizioni vengono giudicate effettivamente erronee e pericolose, vengono trasmesse, previa approvazione del Santo Padre, all'autore.

4) Provvedimenti

Va rilevato che gli interventi disciplinari sono previsti solo «qualora l'autore non corregga in modo sod-

disfaciente e con pubblicità adeguata gli errori segnalati». In tal caso vengono configurate due ipotesi: 1) risulta che l'autore delle dottrine esaminate è incorso nei delitti di eresia, apostasia o scisma, per i quali il codice prevede già la pena *latae sententiae* di scomunica (cf. c. 1364), oppure 2) si tratta di errori dottrinali che non ricadono in tali delitti e quindi non risultano pene *latae sententiae* già incorse. Nella prima ipotesi la Congregazione procede a dichiarare le pene *latae sententiae* incorse. Contro tale dichiarazione è esclusa la possibilità di ricorso. Nella seconda ipotesi la Congregazione «procede a norma del diritto sia universale, sia proprio».

3.3.2. *Elementi qualificanti la nuova procedura*

Da questa presentazione, sia pure abbastanza sommaria, si nota la preoccupazione della Congregazione di assicurare da una parte la necessaria tutela della dottrina della fede, dall'altra di garantire il diritto dell'autore alla sua difesa, attraverso modi e mezzi adeguati. Specificamente risultano in modo chiaro particolarmente tre elementi che qualificano il nuovo Regolamento per l'esame delle dottrine:

1) Coinvolgimento dei Vescovi e dell'ordinario proprio

Il nuovo Regolamento viene collocato non solo nell'ambito delle competenze della stessa Congregazione, ma viene visto nella prospettiva di un dovere che essa sente in relazione al «diritto del popolo di Dio di ricevere il messaggio del Vangelo nella sua purezza e nella sua integrità» (art. 1), come pure in relazione alla «fondamentale preoccupazione pastorale» di tutti i Pastori della Chiesa «i quali hanno il dovere ed il diritto

to di vigilare [...] perché non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli alla loro cura affidati». La Santa Sede, e precisamente la Congregazione per la Dottrina della Fede, si pone a livello della sua responsabilità: da una parte afferma il diritto di poter intervenire sempre, e dall'altra precisa che «di norma interviene quando l'influsso di una pubblicazione oltrepassa i confini della Conferenza episcopale, ovvero quando il pericolo per la fede riveste particolare gravità». Ed è proprio a precisazione del suo modo di intervenire che trova la sua ragion d'essere il regolamento.

In questa prospettiva di coinvolgimento dei pastori immediati propri dell'autore, il Regolamento prevede una tempestiva e continua informazione, dell'ordinario proprio, degli ordinari interessati, e persino delle Conferenze episcopali, oltre che degli altri dicasteri della Santa Sede. All'ordinario proprio è prevista la remissione dell'esame, per il necessario approfondimento, qualora la Congregazione «abbia giudicato sufficiente lo studio effettuato» dal suo ufficio (n. 7). In tutto il Regolamento, il rapporto tra Congregazione e autore interessato ha come tramite l'ordinario proprio. Nella procedura ordinaria, l'ordinario proprio, oltre ad essere informato, è invitato alla Consulta, con una responsabilità in prima persona, al punto che «non può farsi sostituire» (n. 12). Lo stesso Ordinario è chiamato ad esprimere a voce e per scritto il proprio parere sia nella Consulta (n. 7), come pure è invitato a far pervenire alla Congregazione, insieme alla risposta scritta dell'Autore, anche un proprio parere (n. 17). Anche nella procedura urgente, rilevante è il coinvolgimento dell'ordinario. In particolare, l'ordinario, oltre ad essere informato, rimane il tramite tra Santa Sede e autore (nn. 26-27).

2) Garanzie per la difesa dell'autore

Tali garanzie erano senz'altro sufficienti nella procedura precedentemente in vigore. Ma esse, anche per rispondere ad una accentuata sensibilità in materia nella mentalità odierna, sono state ampliate in modo rilevante. Da parte della Congregazione il meccanismo che viene messo in moto ha passaggi tanto numerosi e tanto rilevanti, da richiedere tempi lunghi (il caso si chiude generalmente dopo parecchi anni!) e coinvolgimento di tante persone che è impossibile accusarlo di frettolosità o superficialità. Sono previsti interventi, anche ripetuti, di studiosi, di esperti, della Consulta, degli Ordinari, della Sessione ordinaria della Congregazione e perfino del Santo Padre, che possono apparire espressione di una prudenza veramente consumata, quale del resto si addice ad una questione tanto importante, come quella della tutela della fede e dei diritti della persona dell'autore. L'autore inoltre viene garantito dalla nomina di un «Relator pro Auctore», come pure dalla presenza di un Consigliere di sua fiducia. Per di più egli gode della presenza e dell'assistenza del suo Ordinario, in tutte le tappe della procedura prevista. L'autore insieme al suo Consigliere può incontrarsi anche per trattare la sua causa con alcuni delegati della Congregazione.

3) Rispetto della procedura del diritto universale e proprio

Il Regolamento non si presenta affatto come una strada più spiccia e spedita per l'autorità ecclesiastica, a scapito delle norme sia sostantive che procedurali previste dal codice per prendere provvedimenti disciplinari o penali. Tutt'altro. Si tratta piuttosto di norme

proprie della Congregazione che regolano i presupposti perché si possa eventualmente procedere a prendere misure disciplinari o penali: esse infatti riguardano l'esame delle dottrine, non le misure disciplinari e penali da prendere o le procedure per arrivarvi. In via generale si può affermare che si tratta di procedure non contro il codice, ma oltre il codice, previste proprio per la delicatezza delle questioni di fede e per la garanzia dell'autore oggetto di esame.

L'art. 52 della Costituzione *Pastor Bonus* stabilisce che la Congregazione per la Dottrina della Fede «giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei Sacramenti [...] e all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio». Appare evidente che il Regolamento per l'esame delle dottrine non ha niente a che fare con il giudizio dei delitti (cf. c. 1400 §1, 2°). Per questi delitti infatti si tratta di un giudizio; inoltre il giudizio si può concludere con la dichiarazione o la irrogazione delle pene canoniche, che deve essere fatta a norma di diritto, sia comune che proprio. Di fatto la Congregazione per la Dottrina della Fede è anche Tribunale e procede come tale. Allo scopo essa ha anche un diritto proprio, con procedure proprie.

È necessaria una precisazione, che riguarda l'art. 28 del Regolamento in esame. A proposito dei provvedimenti, si afferma che qualora si tratti di delitti di eresia, di apostasia o di scisma, «la Congregazione procede a dichiarare le pene latae sententiae incorse», escludendo la possibilità di un ricorso contro tale dichiarazione. Certamente la dichiarazione di una pena è un atto giurisdizionale, non propriamente magisteriale. Ma non si può negare che nel caso si tratta della dichiarazione di una pena già incorsa, e per di più in seguito ad un esame at-

tento delle dottrine, secondo la procedura prevista dallo stesso Regolamento. Per di più la procedura prevede il coinvolgimento diretto del Santo Padre, con la sua approvazione, secondo le diverse tappe del cammino. Il Regolamento prevede che le conclusioni dell'esame delle dottrine siano sottoposte allo stesso Santo Padre. In tale contesto, separare le conclusioni della Congregazione sulla dottrina dell'autore, che danno per certo che l'autore è eretico, o apostata o scismatico, e per di più rifiuta di sottomettersi al giudizio, dalla dichiarazione della scomunica, con l'avvio di un processo penale, secondo le norme previste dal codice, o ammettere la possibilità di un ricorso, non avrebbe avuto molto senso, in quanto all'autore erano state già assicurate tutte le debite garanzie nell'esame delle sue dottrine. Per di più avrebbe potuto comportare, senza alcuna utilità, il rischio di prolungare in tempi indefiniti la soluzione di un problema urgente e serio; con la conseguenza di togliere il carattere di gravità e di serietà alle stesse conclusioni della Congregazione. In questa linea si comprende facilmente la norma dell'art. 28, unica eccezione al diritto universale prevista dal Regolamento. Per il resto la Congregazione, se intendesse procedere a provvedimenti disciplinari e penali, segue il diritto sia universale che proprio⁴⁸. In questo contesto trova spiegazione l'approvazione specifica data dal Santo Padre al Regolamento, ossia per la deroga che essa contiene sia alla procedura da seguire per la dichiarazione delle pene latae sententiae sia per l'esclusione del ricorso contro tale dichiarazione.

In conclusione, si può affermare che il Regolamento costituisce un notevole e ammirevole sforzo per armonizzare le imprescindibili esigenze della tutela e

⁴⁸ Cf. M. MOSCONI, «Magistero e sanzione penale», in *Le Sanzioni nella Chiesa* (cf. nt. 32), 183-212.

della promozione della fede e del rispetto dei diritti del fedele: le prime non possono essere fatte valere a scapito delle seconde. Le une e le altre rispondono alla verità, oggettivamente non sono in contrasto e quindi per quanto è possibile devono essere salvaguardate.

VELASIO DE PAOLIS, C.S.